

DECRETO DIRIGENZIALE N. 366 /DA del 30 GIU 2023

**Oggetto: Contenzioso Nania Salvatore Francesco /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cosimo Messina**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 468/22 tra le parti Nania Salvatore Francesco/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 661/23 del 12/05/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 4.181,00 oltre interessi per € 147,98, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.119,81 da distrarsi all'avv. Cosimo Messina, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 6.448,79;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.448,79 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 661/23 del 12/05/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 4.328,98 in favore di Nania Salvatore Francesco nato a Milazzo il 5/03/1988 c.f. NNASVT88C05F206V tramite bonifico sul c/c IBAN IT11S 01030 82631 000001 122185 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.119,81 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/70 c.f. MSSCMP70H29F206J tramite bonifico sul c/c IBAN IT73B 03069 82072 100000 003793 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.  
ing. Dario Costantino*



Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie, di

tagliare la vegetazione sporgente in maniera pericolosa, nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Ma tale prova liberatoria è mancata.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, in assenza di fattura, si riconosce la somma di € 4.181,00, in base al preventivo redatto dal P.I. Interdonato Alberto. Non si riconoscono altre spese perché non dimostrate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata da **NANIA SALVATORE FRANCESCO** anche **n.q.** e per l'effetto **CONDANNA** il **Consorzio per le Autostrade Siciliane** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di **€ 4.181,00** per danni al mezzo, oltre interessi legali da di del sinistro sino all'effettivo pagamento di quanto dovuto;
- 2) **CONDANNA IL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi **€ 1.500,00**, di cui **€ 150,00** per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina, il 12.05.2023

**Il Giudice di Pace**  
**(Avv. Paolo Currò)**

Depositato in Cancelleria  
il 12.05.2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MESSINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

*In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,  
ma che ha puramente scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### COSEPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA



YV67HZ

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILAZZO (ME) VIA FIUMARELLA 11 CAP 98057
Indirizzo PEC	coseprosrls@pec.it
Numero REA	ME - 236031
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03422100838
Partita IVA	03422100838
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata semplificata
Data atto di costituzione	04/07/2016
Data iscrizione	22/07/2016
Data ultimo protocollo	06/10/2021
Amministratore Unico	NANIA SALVATORE FRANCESCO
	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>



**MPS MIO Business - Le coordinate bancarie**

C/C N. 11221.85

Intestato a: COSEPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA SEMPLIFICATA

IBAN IT 11 S 01030 82631 000001122185

Divisa e Tipo conto IN EURO PACKAGE

**MPS MIO Business - I suoi riferimenti**

*Studio legale*  
**Avv. Cosimo Messina**

Via Gen. A. Cambria n.96 - 98051 Barcellona P.G. (ME)  
Tel. 090/9707200 - 349/8661088  
Cod. fisc. MSS CMP 70H29F206J - P. IVA 02526940834  
IBAN: IT73B 03069 82072 100000003793

**proposta di parcella**

<b>Cliente</b>	
Nome	Nania Salvatore Francesco
Indirizzo	via Fumarella n. 1
C.A.P.	Città Milazzo
Num. tel.	Prov.
C. f./P. IVA	NNASVT88C05F206V

<b>Data 23.05.23</b>
----------------------

Prestazione	Competenze e onorari	Spese imponibili 15%	Spese Esenti
SENTENZA G.d.P. Messina n. 661/23	€ 1.350,00	€ 202,50	€ 150,00
<b>Totale importo</b>			€ 1.552,50
CPA 4%			€ 62,10
<b>Totale Imponibile</b>			<b>€ 1.614,60</b>
IVA 22%			€ 355,21
<b>Totale a Saldo</b>			<b>€ 1.969,81</b>
Spese esenti			€ 150,00
Rit Acc -20%			-€ 310,50
<b>Totale da pagare</b>			<b>€ 1.809,31</b>